

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO
Antonino, CUSIMANO, PEDRIZZI e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Norme in materia di nomina del Presidente
e del Procuratore Generale della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - Anche recentemente l'Associazione della magistratura contabile è tornata a richiedere una radicale modifica delle procedure di nomina dei vertici della Corte dei conti, tali da offrire idonee garanzie di imparzialità e correttezza costituzionale.

A tal fine, e nella specifica ottica di cui all'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, il presente disegno di legge tende ad introdurre una procedura di scelta dei verti-

ci istituzionali della Magistratura contabile, attenta alla particolare funzione ausiliaria del Parlamento attribuita alla Corte dei conti all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, con assoluta trasparenza e sganciata da ogni margine di scelta discrezionale sin qui riconosciuto all'Esecutivo.

La totale assenza di oneri e le particolari finalità che intende perseguire, dovrebbero consigliare un quanto mai sollecito *iter* di approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Nomina del Presidente
della Corte dei conti)*

1. Il Presidente della Corte dei conti è scelto fra i Presidenti di sezione della Corte medesima, con almeno quindici anni di anzianità effettiva nella carriera della magistratura contabile e cinque nella qualifica, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

2. Il Consiglio di Presidenza procede alla designazione del candidato con votazione a scrutinio segreto in adunanza pubblica. Ciascun membro del Consiglio di Presidenza può esprimere non più di una preferenza. È designato il Presidente di Sezione che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio di Presidenza.

3. La designazione del candidato a Presidente della Corte dei conti ha luogo entro quindici giorni dalla vacanza del posto, e la nomina entro i successivi quindici giorni. Qualora la designazione del candidato non avvenga entro il termine prefissato, la designazione del candidato è devoluta all'intero corpo magistratuale con le modalità previste per l'elezione del giudice costituzionale.

Art. 2.

*(Nomina del Procuratore Generale
della Corte dei conti)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche per la nomina del Procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.